


## LA RIFORMA

### MA LA GIUSTIZIA NON SI CAMBIA COSÌ

ARMANDO SPATARO

La storia politica e giudiziaria di questi ultimi decenni consente di affermare che in occasione di ogni insediamento di un nuovo governo, indipendentemente dai colori della maggioranza di turno, la riforma della giustizia costituisce uno dei punti centrali del programma che si intende attuare. Lo è anche per il governo Draghi, come dimostrano le cronache giornalistiche di questi giorni. Ciò non impedisce, però, di sottolineare alcune ragioni di particolare preoccupazione circa alcune proposte di cui si legge. -P. 21



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

## MA LA GIUSTIZIA NON SI CAMBIA COSÌ

ARMANDO SPATARO

**L**a storia politica e giudiziaria di questi ultimi decenni consente di affermare che in occasione di ogni insediamento di un nuovo governo, indipendentemente dai colori della maggioranza di turno, la riforma della giustizia costituisce uno dei punti centrali del programma che si intende attuare. Lo è anche per il governo Draghi. Ciò non impedisce, però, di sottolineare alcune ragioni di particolare preoccupazione suscitate dalle cronache giornalistiche di questi giorni. Intendo riferirmi in questa sede ai due progetti ministeriali di riforma che, a mio avviso, destano maggiore allarme, cioè quelli di abolizione dell'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di primo grado e di attribuzione al Parlamento della selezione delle priorità d'intervento delle Procure della Repubblica.

Pur se non si conosce ancora il testo degli emendamenti alla proposta di legge delega in materia di processo penale che il Ministro della Giustizia intende formulare, entrambe le riforme vengono presentate come strumenti ineludibili per abbreviare i tempi del processo penale, una finalità ovviamente condivisibile, al di là dell'accesso agli aiuti economici dall'Europa che ciò oggi consentirebbe. Per tagliare quei tempi, a dire il vero, sarebbero praticabili altri strumenti come l'aumento degli organici di magistrati e personale amministrativo, la messa a punto della digitalizzazione di alcune procedure o la abolizione del divieto di reformatio in peius nel caso di appello del solo imputato, ma non è accettabile una strada che rischierebbe di ledere principi costituzionali, determinando in un caso lo squilibrio del rapporto tra le parti processuali e nell'altro del rapporto tra poteri dello Stato.

Quando all'abolizione dell'appello del pm, vorrei subito precisare che mi sono più volte espresso anche contro l'abolizione dell'appello tout court con conseguente riduzione delle fasi del processo. In realtà, si tratterebbe di una scelta incompatibile con la tutela effettiva dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nel processo stesso, parti offese incluse. L'appello va semmai reso più agile, ma certo non può essere cancellato per alcuna delle parti in causa o per una sola di esse, sia pure con contestuale previsione dettagliata delle ragioni per cui potrebbe proporlo l'imputato condannato. La giustizia è amministrata

da uomini e donne, e non è dunque infallibile. Affidarsi ad un solo grado di giudizio di merito, significa escludere che si possa rimediare ad un possibile errore, anche se non è certo che l'ultima sentenza sia quella aderente alla verità storica dei fatti: lo è solo per convenzione logica e giuridica, in quanto frutto delle valutazioni di più giudici, il che indiscutibilmente diminuisce i margini di errore. E non sono pochi – va detto – gli errori cui possono rimediare le Corti d'Appello: come ex pubblico ministero, ritengo giusto che una condanna in primo grado possa essere poi valutata da altri giudici, così come nessun imputato o parte offesa accetterebbe, in nome della velocità, di giocare tutto in “un colpo solo”. Ricordiamoci anche della Legge Pecorella del febbraio 2006 che aboliva l'appello dei pm contro le sentenze di proscioglimento, salvo l'ipotesi di prove nuove e decisive: fu dichiarata incostituzionale perché chiaramente in contrasto con il principio di parità delle parti processuali.

Si sostiene allora che al pm potrebbe essere consentita maggiore possibilità di proporre ricorso in Cassazione, ma l'art. 111 della Costituzione prevede che contro le sentenze si possa ricorrere in Cassazione solo per “violazione di legge”. E del resto, se si dilatassero le possibilità di ricorso, si rischierebbe di trasformare la Corte di Cassazione, parzialmente, in giudice di merito, ingol – fandola e rendendone ingestibile l'attività.

Altra allarmante riforma che sarebbe allo studio sotto forma di emendamento è quella secondo cui la selezione delle priorità di intervento dei pubblici ministeri dovrebbe essere decisa con legge dal Parlamento. Si tratterebbe di una riforma che – anche ove prevedesse solo l'elaborazione di linee guida generali e non di un cogente catalogo di reati prioritari – aprirebbe la strada a seri pericoli per l'autonomia della magistratura italiana e dei pubblici ministeri in particolare, ma soprattutto determinerebbe seri rischi per il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale. Si tratta di un principio che, invece, è da difendere con le unghie e con i denti, nonostante ne sia difficile l'applicazione e costante applicazione: esso, però, è il malato da guarire, non la malattia da stroncare, tenendo presente che tra le ragioni che ne hanno determinato la crisi, vi sono le già citate carenze strutturali e di organico (sia pure, ora, in via di copertura), nonché il con-

tinuo proliferare di leggi penali, effetto anche di scelte sovranazionali.

Il termine “obbligatorietà”, riferito all'azione penale, indica in senso letterale e giuridico, il dovere per il pm di procedere per ogni reato di cui abbia conoscenza. Egli non gode di alcuna discrezionalità che gli consenta di scegliere di non farlo per alcuni reati. Il principio deriva direttamente dall'art. 112 della Costituzione italiana, secondo cui, appunto, “Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale”. È dunque un principio che garantisce anche l'egualianza dei cittadini di fronte alla legge: essendo il pm obbligato a perseguirli, tutti i responsabili di qualsiasi reato, attinti da sufficienti prove di colpevolezza, saranno condotti dinanzi ad un Tribunale per essere giudicati, senza distinzione alcuna.

Intervenire sul principio di obbligatorietà dell'azione penale, dunque, è inaccettabile non solo perché già esistono leggi e direttive del Csm che obbligano i Procuratori della Repubblica ed i Presidenti dei Tribunali ad elaborare insieme criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale, tenendo conto di vari parametri (tra cui il grado di interesse delle parti offese dei reati), ma anche perché ipotizzare che possa essere il Parlamento (o il Governo o il Ministro della Giustizia) a dettare periodicamente i criteri-guida in questione aprirebbe la strada alla sottoposizione del pm all'Esecutivo, che opera supportato da maggioranze – appunto – parlamentari.

Affidare tale compito al Parlamento significa ovviamente accettare la possibilità che l'azione penale sia condizionata dalle scelte della maggioranza politica di turno, magari grazie alla abusata e salvifica richiesta di voto di fiducia. Si pensi, ad esempio, al periodo del primo governo Conte, quello “giallo-verde”: le priorità nell'esercizio dell'azione penale sarebbero state quelle connesse alla materia dell'immigrazione ed all'applicazione degli ormai noti “decreti – sicurezza”, risultati spesso lesivi dei diritti fondamentali degli immigrati richiedenti asilo o protezione internazionale.

Insomma, pur con sacrificio di molti altri spendibili argomenti, ci si deve augurare che le proposte di riforma di cui si è qui parlato finiscano su un binario morto o quanto meno siano oggetto di più ampio confronto: abbiamo bisogno di una giustizia più veloce, questo è sicuro, ma non certo meno giusta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA